

VERBALE DI ACCORDO

Addì 15 Giugno 2016, in Roma

Tra

la Società Vitrociset S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali e Territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Fismic, unitamente alle RSU della unità produttiva di Roma

Ad integrazione e parziale modifica del verbale di accordo sottoscritto in pari data per il ricorso al Contratto di solidarietà (di seguito Cds), le Parti hanno convenuto quanto segue:

- per tutte le Aree aziendali impattate dal Cds, si osserverà una percentuale minima individuale del 5% su base annua (= 12 giorni all'anno);
- la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro, su base individuale, non potrà essere superiore al 60% nell'arco dell'intero periodo del Cds; la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro, su base individuale, non superiore al 70% interesserà solamente i lavoratori che manifestino la volontà di aderire a percorsi di uscita dall'azienda;
- in via del tutto eccezionale, al personale interessato da una percentuale di riduzione dell'orario di lavoro, su base mensile, superiore al 50% per i primi 9 mesi di sospensione, la Società riconoscerà un'integrazione mensile pari a 250,00 euro lorde; a partire dal 10° mese di sospensione con la predetta percentuale, l'integrazione mensile sarà pari a 300,00 euro lorde;
- i lavoratori appartenenti ai profili professionali esclusi dalla platea del Cds (punto 2 del verbale di accordo di Cds), nel periodo di agosto 2016 e agosto 2017 dovranno usufruire, in aggiunta alle chiusure collettive già definite, di 6 giorni per ciascun anno (per un totale di 12 giorni complessivi). I 6 giorni saranno fruiti previamente con ferie a.p., par a.p. e, solo una volta smaltiti i vecchi contatori, con banca ore e ferie a.c.;
- la Società prevedrà per il personale con qualifica di Dirigente lo smaltimento, durante il periodo di validità del Cds, di un numero di giorni di ferie ed ex festività pari a 33 giorni su base annuale. Inoltre, la Società richiederà a tutti i dirigenti di partecipare alla riduzione del costo del lavoro, secondo le modalità che saranno concordate con gli stessi;

fu



- a ciascun lavoratore che sarà collocato in mobilità ex artt. 24 e 4, legge 22371991 con l'esclusivo criterio della non opposizione, la Società si impegna a corrispondere, – previa accettazione del licenziamento con sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. – una somma a titolo di incentivazione all'esodo, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, così come di seguito indicato:

a) Personale che raggiunge i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilità / NASPI

Importo pari al 80 % della differenza tra gli elementi fissi della retribuzione lorda percepita dal lavoratore al momento della collocazione in mobilità e l'indennità di mobilità/Naspi erogata dall'Inps.

In via eccezionale, ai dipendenti che manifesteranno formalmente per iscritto la loro adesione alla collocazione in mobilità entro e non oltre il 30 settembre 2016, sarà riconosciuta l'erogazione di ulteriori due mensilità lorde (RAL divisa 12).

b) Personale che non raggiunge i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilità / NASPI

Ai dipendenti che manifesteranno formalmente per iscritto la loro adesione alla collocazione in mobilità durante il periodo di validità del contratto di solidarietà, sarà riconosciuto un importo pari a 15 mensilità lorde (RAL divisa 12).

A titolo di acceleratore economico, ai dipendenti che manifesteranno formalmente per iscritto la loro adesione alla collocazione in mobilità entro e non oltre il 30 settembre 2016, con cessazione del rapporto di lavoro entro la data del 31 Dicembre 2016, sarà riconosciuta, in aggiunta a quanto sopra, ulteriori 5 mensilità lorde (RAL divisa 12), nonché un servizio di outplacement, fornito da primaria Società del settore scelta da Vitrociset, della durata di 12 mesi.

Per i lavoratori part-time l'importo sopra riportato sarà riproporzionato in relazione all'orario individuale effettivamente svolto.

Fino al 10% dell'importo sopra definito, sarà corrisposto al lavoratore a titolo di transazione generale novativa di ogni eventuale diritto o pretesa comunque derivante dall'intercorso rapporto di lavoro.

Resta ferma la validità di diversi accordi di esodo incentivato già raggiunti dalla società con singoli lavoratori nell'ambito di transazioni sottoscritte in sede protetta ex art. 2113 c.c. a definizione di contenziosi individuali anche giudiziali in essere.

In tal caso, la misura dell'incentivo sarà quella concordata nei predetti atti transattivi.

- ai dipendenti che, entro il 30 settembre 2016, presentino formalmente per iscritto alla Direzione aziendale, la loro opzione a risolvere il rapporto di lavoro entro il 31 Dicembre 2017 alla condizione, certificata da apposita documentazione Inps, di poter raggiungere, attraverso l'ammortizzatore sociale della Naspi, i requisiti pensionistici in base alla legislazione vigente – l'Azienda si dichiara disponibile a riconoscere un importo pari al 100% della differenza tra gli elementi fissi della retribuzione lorda

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

percepita dal lavoratore al momento della sopra indicata dichiarazione di volontà alla risoluzione del rapporto di lavoro e l'indennità erogata dall'Inps. Il lavoratore dovrà sottoscrivere apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. .


- le Parti concordano di incontrarsi trimestralmente per definire come rimodulare operativamente le percentuali di riduzione dell'orario di lavoro in Cds, alla luce delle risoluzioni del rapporto di lavoro (a seguito di mobilità ex legge 223/1991 o legge 92/2012 c.d. Legge Fornero) concernenti lavoratori in possesso di profili professionali appartenenti alle Aree impattate dal Cds.

Letto, confermato e sottoscritto.


p. la VITROCISSET S.P.A.




p. la FIM CISL



p. la FIOM CGIL



p. la UILM UIL



p. la FISMIC



p. la R.S.U.

